

7471

04/08/2011

Identificativo Atto n. 468

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 E DELL'ART. 6, COMMA 8, DELLA L.R. N. 2 DEL 14 MARZO 2003, DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNE DI MILANO, REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI MILANO, COMUNE DI RHO, POSTE ITALIANE SPA E CON L'ADESIONE DELLE SOCIETÀ EXPO 2015 SPA ED AREXPO SPA, FINALIZZATO A CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE 2015, ANCHE ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DELLA IDONEA DISCIPLINA URBANISTICA E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SUCCESSIVAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- l'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;

Vista, altresì, la d.g.r. n. IX/1987 del 13 luglio 2011 con la quale è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma, finalizzato a consentire la realizzazione dell'Esposizione Universale 2015, anche attraverso la definizione della idonea disciplina urbanistica e la riqualificazione dell'area successivamente allo svolgimento dell'evento, e i relativi allegati;

Preso atto che il suddetto Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 14 luglio 2011 dai rappresentanti del Comune di Milano, di Regione Lombardia, della Provincia di Milano, del Comune di Rho, della Società Poste Italiane spa, con l'adesione delle Società EXPO 2015 spa ed AREXPO spa;

Considerato che l'Accordo di Programma comporta variante urbanistica agli strumenti urbanistici dei Comuni di Milano e di Rho;

Dato atto che:

- la Provincia di Milano, con delibera di Giunta Provinciale n. 243 del 12 luglio 2011, ha espresso parere di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovra comunale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente;
- in data 21 luglio 2011, il Consiglio Comunale di Rho, con deliberazione n. 16, ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma, in ottemperanza al

disposto dell'art. 34, comma 5 del d.lgs n. 267/2000;

- in data 25 luglio 2011, il Consiglio Comunale di Milano, con deliberazione n. 40, ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma, in ottemperanza al disposto dell'art. 34, comma 5 del d.lgs n. 267 /2000;

Per tutto quanto sopra esposto

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, l'Accordo di Programma finalizzato a consentire la realizzazione dell'Esposizione Universale 2015, anche attraverso la definizione della idonea disciplina urbanistica e la riqualificazione dell'area successivamente allo svolgimento dell'evento, comprensivo di tutti gli allegati, comportante variazioni degli strumenti urbanistici del Comune di Milano e del Comune di Rho, sottoscritto in data 14 luglio 2011 dai rappresentanti del Comune di Milano, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Rho, Poste Italiane spa, e con l'adesione di Società Expo spa e Società AREXPO spa, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 6 comma 10 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 (TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) TRA COMUNE DI MILANO, REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI MILANO, COMUNE DI RHO, SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. E CON L'ADESIONE DI SOCIETÀ' EXPO 2015 S.P.A E SOCIETÀ' AREXPO S.P.A., FINALIZZATO A CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE 2015, ANCHE ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DELLA IDONEA DISCIPLINA URBANISTICA E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SUCCESSIVAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO.

Premesse

PRIMA PARTE – ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Premesse e allegati

Art. 2 – Ambito territoriale interessato dall'accordo di programma

Art. 3 – Oggetto e finalità dell'accordo di programma

Art. 4 – Variante urbanistica

Art. 5 – Articolazione degli interventi nelle fasi “Expo” e “post-Expo”

Art. 6 – Compatibilità ambientale degli interventi

Art. 7 – Piano di caratterizzazione

SECONDA parte – FASE EXPO

Art. 8 – Realizzazione delle opere di preparazione e allestimento del sito

Art. 9 – Interferenze e risoluzione delle sovrapposizioni tra accordo di programma per lo sviluppo del sistema fieristico lombardo ed il presente accordo

Art. 10 – Centro di Meccanizzazione Postale di Milano Roserio (Poste Italiane S.p.A.)

Art. 11 – Rapporti tra la società EXPO 2015 S.p.A. e la società AREXPO S.p.A.

TERZA PARTE – FASE POST-EXPO

Art.12 – Realizzazione di interventi di trasformazione e riqualificazione urbanistica della fase post-Expo

QUARTA PARTE – IMPEGNI IN CAPO AGLI ENTI SOTTOSCRITTORI ED AI SOGGETTI ADERENTI

Art.13 – Impegni degli Enti sottoscrittori e dei soggetti aderenti

QUINTA parte – Vigilanza e modifiche dell'accordo di programma, responsabilità e controversie connesse alla sua attuazione

Art. 14 – Composizione e attribuzioni del Collegio di Vigilanza

Art. 15 – Sanzioni

Art. 16 – Aggiornamenti, modificazioni ed integrazioni all'accordo di programma

SESTA Parte – Effetti, durata ed allegati dell'accordo di programma

Art. 17 – Sottoscrizione, effetti e durata

Documenti Allegati

ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 (TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) TRA COMUNE DI MILANO, REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI MILANO, COMUNE DI RHO, SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. E CON L'ADESIONE DI SOCIETÀ' EXPO 2015 S.P.A., E SOCIETÀ' AREXPO S.P.A., FINALIZZATO A CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE 2015, ANCHE ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DELLA IDONEA DISCIPLINA URBANISTICA E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SUCCESSIVAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO.

TRA

- Comune di Milano, con sede in Milano, Piazza della Scala n. 2, rappresentato nella sottoscrizione del presente atto dal Sindaco Giuliano Pisapia;
- Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, rappresentata nella sottoscrizione del presente atto dal Presidente Roberto Formigoni;
- Provincia di Milano, con sede in Milano, via Vivaio n. 1, rappresentata nella sottoscrizione del presente atto dal Presidente Guido Podestà;

- Comune di Rho, con sede in Rho, Piazza Visconti n. 23, rappresentato nella sottoscrizione del presente atto dal Sindaco Pietro Romano;
- Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, viale Europa n. 175, rappresentata nella sottoscrizione del presente atto da Roberto Belli munito di apposita delega;

CON L'ADESIONE, PERVENUTA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO, DI:

- Società EXPO 2015 S.p.A., con sede in Milano, via Rovello, n. 2, rappresentata nella sottoscrizione del presente atto da Diana Bracco nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede sociale;
- Società AREXPO S.p.A., con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, rappresentata nella sottoscrizione del presente atto da Antonello Turturiello nella sua qualità di Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

VISTI

- l'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 6 della Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2 *“Programmazione negoziata regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;
- la disciplina transitoria di cui agli artt. 25 e seguenti della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 *“Legge per il governo del territorio”* e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 14 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la*

perequazione tributaria", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 “*Interventi necessari per la realizzazione dell’EXPO Milano 2015*” e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 7, comma 11, della legge regionale 5 agosto 2010, n.13 “*Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2010 ed al bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali*”, che autorizza la Giunta regionale a promuovere, con il coinvolgimento di altri soggetti interessati dall’EXPO, la costituzione di una società per azioni, al fine di agevolare l’acquisizione delle aree del sito Expo, in modo da consentire la tempestiva realizzazione delle opere del sito espositivo e contribuire alla loro valorizzazione dopo la chiusura dell’evento;

PREMESSO CHE:

- a) in data 30 ottobre 2006 è stata presentata al Bureau International des Expositions (in seguito, “BIE”), con nota a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, la candidatura della Città di Milano all’Esposizione Universale 2015. In allegato alla nota è stato trasmesso al BIE un Dossier (di seguito denominato “*Dossier di candidatura*”) predisposto dal Comitato di Candidatura – costituito da Comune di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano e Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano (di seguito, anche, “*Fondazione Fiera*”) - e contenente indicazioni programmatiche in ordine al tema dell’Esposizione

Universale 2015, “*Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita*”, al sito prescelto per lo svolgimento dell’evento espositivo, agli interventi urbanistici e infrastrutturali necessari per la preparazione dell’evento stesso, alle prospettive di riuso del sito al termine della manifestazione;

- b) nel Dossier di candidatura è stato individuato, quale sito per l’allestimento del quartiere espositivo, un ambito territoriale adiacente e in parte coincidente con il Polo esterno della Fiera, ricadente nei territori comunali di Milano e di Rho. L’ambito territoriale in parola è collocato in una zona servita da importanti infrastrutture viabilistiche (essenzialmente rappresentate dall’autostrada A4 Torino–Venezia, dall’autostrada A8 Milano–Laghi, dalla Tangenziale Ovest di Milano, dalle strade statali SS33, SS11 e SS233, dalla strada provinciale SP46) e da linee di trasporto pubblico (rappresentate dalla linea 1 della metropolitana milanese, dalle linee S5 e S6 del sistema ferroviario regionale, dalle linee Domodossola-Sempione e Milano–Torino nonché dalla linea di Alta Velocità/Alta Capacità attestata sulla stazione di Rho-Fiera). La presenza di tali infrastrutture, adatte a sostenere ingenti volumi di traffico e un consistente numero di viaggiatori provenienti o diretti alla città, all’hinterland metropolitano o a più remoti luoghi di origine o di destinazione, è stata ritenuta dal Comitato di Candidatura un elemento qualificante nella scelta del sito da destinare allo svolgimento dell’Esposizione Universale 2015, considerata l’esigenza di consentire al notevole numero di visitatori attesi in occasione dell’evento internazionale di raggiungere facilmente il sito stesso da diversi punti di provenienza e secondo itinerari altrettanto diversificati senza pregiudicare la praticabilità, l’efficienza e la sicurezza degli spostamenti che ordinariamente avvengono nella città e tra questa e la più vasta area

metropolitana di riferimento;

- c) Per favorire il buon esito della candidatura di Milano ad ospitare l'Esposizione Universale 2015, l'Amministrazione comunale di Milano, anche in relazione ai propri compiti istituzionali di governo del territorio, ha avviato interlocuzioni con Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano e la società Belgioiosa S.r.l., soggetti proprietari di parte significativa dell'ambito territoriale prescelto per ospitare il sito espositivo, al fine di ottenere la disponibilità dei terreni necessari alla preparazione e allo svolgimento della manifestazione internazionale;
- d) in data 31 marzo 2008 il BIE ha designato Milano quale sede dell'Esposizione Universale 2015 con il titolo *“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”*;
- e) il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), all'art. 14, ha definito l'ammontare dei contributi statali stanziati a favore dell'Expo 2015 ed ha nominato il Sindaco di Milano *pro tempore* quale *“Commissario straordinario del Governo”* per l'espletamento dell'attività preparatoria urgente. Il medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi sentito il Presidente della Regione Lombardia e i rappresentanti degli Enti locali interessati, il compito di istituire organismi di gestione degli interventi funzionali all'Esposizione Universale - ivi compreso un tavolo istituzionale per il governo degli interventi regionali e sovraregionali presieduto dal Presidente *pro tempore* della Regione Lombardia – e di definire i criteri di ripartizione e le modalità d'erogazione dei finanziamenti statali previsti;

- f) in attuazione dell'art. 14 del Decreto Legge n. 112/2008 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche e integrazioni che ha istituito gli organi e i soggetti competenti ad attuare gli interventi necessari per la realizzazione di Expo 2015. Gli interventi consistono in opere di preparazione e costruzione del sito, opere infrastrutturali di connessione del sito stesso, opere riguardanti la ricettività e opere di natura tecnologica – congiuntamente denominate “*opere essenziali*” – e nelle attività di organizzazione e di gestione dell'evento espositivo previste dal dossier di candidatura. La distinzione rappresenta il necessario presupposto per una specifica regolazione delle competenze relative a queste differenti categorie di opere ed attività, che il decreto presidenziale compie mediante la loro attribuzione in via concorrente o esclusiva a quattro figure di riferimento, rappresentate dal “*Commissario straordinario delegato*”, dalla “*Commissione di coordinamento*”, dalla “*Società di gestione EXPO 2015 S.p.A.*” e dal “*Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali*”, comunemente indicato come “*Tavolo Lombardia*”;
- g) la configurazione, il ruolo e le competenze della Società EXPO 2015 S.p.A. sono stati definiti con maggior precisione nello Statuto della Società, che all'art. 3.1 ascrive all'oggetto sociale le seguenti attività: i) realizzazione, organizzazione e gestione dell'evento Expo; ii) realizzazione, quale soggetto aggiudicatore e stazione appaltante, delle opere di preparazione e costruzione del sito nel quale sarà realizzato l'evento, delle opere riguardanti la ricettività, delle opere di natura tecnologica, delle altre opere connesse e/o opportune ai fini della realizzazione dell'evento; iii) promozione di tutte le azioni e iniziative necessarie alla realizzazione delle predette opere; iv) progettazione delle opere

stesse e stipulazione dei contratti relativi alla loro esecuzione; v) gestione delle opere realizzate e di altri beni o servizi strumentali alla manifestazione internazionale; vi) gestione operativa dell'Expo 2015; vii) altre attività di promozione, cooperazione e sostegno comunque funzionali alla preparazione dell'evento espositivo. In base agli artt. 3.2, 4 e 7 dello Statuto, la Società Expo 2015 S.p.A., la cui durata è fissata fino al 31 dicembre 2020 con facoltà di proroga assegnata all'assemblea straordinaria, può promuovere e sviluppare attività di studio, consulenza, assistenza tecnica e progettazione; può compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare, finanziaria; infine, per la realizzazione delle opere ed attività connesse allo svolgimento dell'Esposizione Universale 2015, è assegnataria dei finanziamenti pubblici erogati dallo Stato e dagli altri enti partecipanti;

- h) il Sindaco del Comune di Milano, con propria nota del 17 ottobre 2008 ha promosso la formazione del presente accordo di programma, finalizzato a consentire lo svolgimento dell'Esposizione Universale 2015 e la successiva riqualificazione dell'ambito territoriale dedicato all'evento espositivo mediante la definizione di un'idonea disciplina urbanistica, in grado di favorire la realizzazione di: i) opere ed interventi di elevato valore urbanistico, architettonico e paesaggistico; ii) infrastrutture, attrezzature e spazi pubblici e di interesse pubblico al servizio dell'Expo 2015 e della città; iii) interventi di miglioramento ambientale e del sistema dei grandi parchi cittadini;
- i) la predetta nota sindacale reca, nelle proprie premesse, opportuni riferimenti alla situazione urbanistica e infrastrutturale dell'ambito territoriale destinato ad ospitare il sito espositivo, cui si aggiungono cenni sulla futura destinazione funzionale dell'ambito stesso, che viene

ritenuta, anche in considerazione delle scelte strategiche compiute nel piano di governo del territorio allora in fase di formazione, un *“tema di particolare importanza in quanto l’Esposizione Universale si pone come l’occasione per poter restituire alla vita della città aree, oggi senza particolari qualità urbane, che, a causa della loro interclusione tra diverse infrastrutture, hanno perso la vocazione agricola che le caratterizzava”*;

- j) alla nota del Sindaco di Milano di promozione dell’accordo di programma hanno dato seguito Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Rho che, con proprie deliberazioni giuntali (precisamente con deliberazione di Giunta Regionale 17 ottobre 2008 n. VIII/8211, con deliberazione di Giunta Provinciale 23 febbraio 2009 n. rep. gen. 111/09 e con deliberazione di Giunta Comunale 18 novembre 2008 n. 221) hanno aderito all’accordo stesso e la Società Poste Italiane S.p.A. (con nota del 26 novembre 2008), proprietaria del Centro di Meccanizzazione Postale di Milano Roserio incluso nell’ambito territoriale dell’accordo di programma (di seguito, anche “C.M.P.”);
- k) per dar corso alla predisposizione del testo dell’accordo di programma è stata costituita una Segreteria Tecnica composta dal personale degli enti pubblici e delle società aderenti. La Segreteria Tecnica si è riunita nei giorni 12 marzo 2009, 15 luglio 2009, 16 dicembre 2009, 19 gennaio 2010, 21 aprile 2010, 18 giugno 2010, 28 luglio 2010, 3-7 settembre 2010, 22 dicembre 2010, 3 febbraio 2011, 15 febbraio 2011, 13 aprile 2011, 11 maggio 2011, 29 giugno 2011 e 4 luglio 2011 per definire – tra l’altro – le caratteristiche d’impostazione della variante urbanistica da approvarsi nell’ambito dell’accordo di programma e le modalità di svolgimento della sua valutazione ambientale strategica;
- l) la variante urbanistica introduce una disciplina idonea allo svolgimento dell’evento Expo,

- nonché una disciplina relativa alla riqualificazione delle aree successivamente all'evento;
- m) le aree in Comune di Milano sono attualmente destinate in prevalenza a verde agricolo ("V.A."- Aree a verde agricolo comprese nei parchi pubblici urbani e territoriali"); su una parte dell'area insiste il C.M.P.; su parte delle aree è prevista la localizzazione di parcheggi in località Fiorenza afferenti il polo esterno della Fiera di Milano, in forza di atto integrativo all'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo Esterno della Fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo Urbano, approvati rispettivamente con D.P.G.R n. 405/2004 del 19 gennaio 2004 e con D.P.G.R. Lombardia n. 58521 dell'8 aprile 1994 (in seguito, "*Accordo di Programma Fiera*");
- n) la parte ricadente in Comune di Rho è interessata da diverse destinazioni urbanistiche ed è per la maggior parte compresa nell'Accordo di Programma sul sistema fieristico lombardo sopra menzionato;
- o) a margine dei lavori della Segreteria Tecnica, in data 18 novembre 2009, il Comune di Milano e il Comune di Rho hanno avviato ufficialmente il procedimento di formazione della variante urbanistica relativa alle aree del futuro sito espositivo. L'avvio procedimentale è stato reso noto al pubblico mediante un apposito avviso, con il quale si è data agli interessati la possibilità di prendere visione della documentazione attinente alla variante in corso di formazione dal 25 novembre al 24 dicembre 2009 e di presentare, entro il medesimo termine, istanze rivolte al perfezionamento delle scelte urbanistiche; il Comune di Milano e il Comune di Rho hanno altresì provveduto ad avvisare mediante invio di raccomandate A/R, i singoli proprietari delle aree interessate dai procedimenti di variante urbanistica;

- p) in data 18 novembre 2009 il Comune di Milano ha avviato il procedimento di valutazione ambientale strategica delle varianti urbanistiche;
- q) nel corso della procedura di accordo di programma, la Società Expo ha provveduto, mediante il proprio ufficio tecnico e con l'ausilio di architetti di fama internazionale, a redigere il Masterplan dell'Esposizione Universale 2015, che è stato ufficialmente presentato al pubblico il 26 aprile 2010. Il Masterplan, improntato a criteri di sostenibilità ambientale degli interventi e di reversibilità della maggior parte di essi, disegna il futuro assetto dell'area destinata ad ospitare la manifestazione internazionale. Il Masterplan dell'Esposizione Universale contempla opere permanenti (prevalentemente opere infrastrutturali), e opere provvisorie (sostanzialmente stand espositivi);
- r) in data 25 maggio 2010 il Masterplan dell'Esposizione Universale è stato presentato al Comitato Esecutivo del BIE unitamente al Dossier di registrazione dell'evento e ad una lettera di garanzia a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri; il predetto Dossier è stato approvato dall'Assemblea Generale del BIE in data 23 novembre 2010;
- s) in data 16 settembre 2010, su istanza del Comune di Rho, il Comune di Milano, il Comune di Rho, la Provincia di Milano, la Regione Lombardia e la Società Expo hanno sottoscritto il "Documento di Intesa su temi progettuali e attuativi ricadenti nel territorio del rhodense". Le attività programmate nel Documento d'Intesa sono state svolte, per quanto nelle competenze di ciascun Ente sottoscrittore, e sono finalizzate all'acquisizione di ipotesi tecniche e proposte di intervento da presentare nelle sedi opportune per la loro verifica, ulteriore implementazione ed attuazione;

- t) a riscontro delle valutazioni compiute in sede tecnica, la Conferenza dei Rappresentanti per l'Accordo di Programma (nel prosieguo Comitato per l'Accordo di Programma), tenutasi in data 16 settembre 2010, ha validato la proposta di Variante urbanistica e dei connessi "Rapporto ambientale" e "Sintesi non tecnica";
- u) con avviso del 20 settembre 2010, pubblicato nei modi di rito, il Comune di Milano e il Comune di Rho hanno reso nota la "*pubblicazione della proposta di variante al P.R.G. vigente, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica concernenti l'accordo di programma*"; i predetti atti sono stati depositati in libera visione al pubblico per un periodo di sessanta giorni consecutivi dal 20 settembre 2010 al 18 novembre 2010, e di tale deposito è stata altresì inviata comunicazione ai singoli proprietari interessati dai procedimenti di Variante urbanistica;
- v) in esito a detta pubblicazione sono pervenute – quanto al Comune di Milano – n. 7 osservazioni e – quanto al Comune di Rho – n. 13 osservazioni;
- w) tali osservazioni sono state poste all'attenzione della Segreteria Tecnica in data 4 luglio 2011 che ha condiviso le proposte di controdeduzioni predisposte dal Comune di Milano e dal Comune di Rho;
- x) le risultanze istruttorie della Segreteria Tecnica sono state approvate dal Comitato per l'Accordo di Programma in data 12 luglio 2011;
- y) in ottemperanza alla vigente legislazione ambientale in materia di Valutazione ambientale Strategica (VAS), è stata espletata la procedura che ha previsto sedute introduttive e finali di conferenza di valutazione, rispettivamente in data 2 marzo 2010 e in data 26 novembre

2010, i forum pubblici nelle giornate del 13 aprile 2010, dell'11 e del 18 novembre 2010, nonché i workshop tematici tenutesi nelle date 20 ottobre 2010 e 3 novembre 2010, i cui esiti, contestualmente alle osservazioni e pareri pervenuti dai diversi soggetti, sono stati recepiti e controdedotti. Sulla base del processo partecipativo succitato e dei contenuti del Rapporto Ambientale, è stato redatto Parere motivato da parte dell'Autorità Competente nonché la Dichiarazione di Sintesi da parte dell'Autorità Procedente;

z) per quanto riguarda la porzione di ambito territoriale ricadente nel Comune di Milano, rispetto al PGT approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Milano n. 7 del 4 febbraio 2011, l'area inclusa nell'Accordo di programma risulta classificata *“Ambito di trasformazione di interesse pubblico - generale”*;

aa) l'ambito risulta altresì soggetto alla normativa transitoria posta dagli artt. 8, comma 4 delle NTA del Documento di Piano e 31, comma 3 delle NTA del Piano delle Regole del PGT, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 13.07.2010: *“agli Accordi di Programma, di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e di cui all'art. 6 della L.R. n. 2/2003, già vigenti alla data di adozione del PGT, o per i quali, alla stessa data, siano stati istituiti, rispettivamente, la Conferenza dei Rappresentanti, ovvero il Comitato per l'Accordo di Programma, si applicano le previsioni pianificatorie contenute negli Accordi di Programma medesimi sino al loro completamento”*;

bb) Fondazione Fiera e Belgioiosa S.r.l. (unitamente alla sua controllante, Raggio di Luna S.p.A.), soggetti proprietari della parte più significativa dell'ambito territoriale destinato ad ospitare l'evento espositivo, con separate note del 14 ottobre 2010, hanno concesso al Commissario Straordinario Delegato dal Governo per la realizzazione di Expo 2015

(COSDE) la disponibilità delle aree di loro proprietà ai fini della preparazione e dello svolgimento dell'Esposizione Universale 2015;

- cc) i proprietari delle residue porzioni dell'ambito territoriale interessato dalla Variante urbanistica, a cui è stato notificato il relativo avvio del procedimento, sono stati convocati al fine di verificare la loro disponibilità a cedere le aree incluse nell'ambito del sito con lettere del 25 marzo 2011 e del 7 aprile 2011 e gli incontri si sono svolti in data 30, 31 marzo e 11 aprile e da ultimo, con lettera del 28 aprile 2011, è stato loro richiesto di formulare una proposta di vendita;
- dd) il Comitato per l'Accordo di Programma nella seduta del 16 aprile 2011, prendendo atto delle considerazioni svolte in Segreteria Tecnica, ha condiviso la ridefinizione del perimetro delle aree assoggettate al presente Accordo di Programma;
- ee) in considerazione delle connessioni e sovrapposizioni tra la proposta di Accordo di Programma Expo 2015 e l'Accordo di Programma Fiera, anche alla luce dei lavori della Segreteria Tecnica, Regione Lombardia ha promosso con D.G.R. n. IX/1468 del 30 marzo 2011 l'integrazione dell'Accordo di Programma Fiera al fine di coerenzare le previsioni dei due atti di programmazione negoziata;
- ff) il Comitato per l'Accordo di Programma, nella seduta del 16 aprile 2011, ha valutato positivamente la richiesta di adesione all'Accordo di Programma avanzata dalla Società EXPO 2015 S.p.A. con lettera del 2 febbraio 2011, acquisita agli atti durante la Segreteria Tecnica del 3 febbraio 2011; il Comitato ha altresì previsto la costituzione di una società per azioni promossa da Regione Lombardia con Comune di Milano a partecipazione pubblica

maggioritaria, alla quale possono aderire tutti gli Enti pubblici interessati, anche conferendo le aree di loro proprietà; in particolare, il Comitato ha deciso l'acquisizione, da parte della costituenda società, della proprietà delle aree del sito espositivo, da mettere a disposizione della Società EXPO 2015 S.p.A., mediante la costituzione di un diritto di superficie, per l'esecuzione delle opere di preparazione del sito e per la realizzazione dell'evento;

gg) preso atto della suddetta volontà manifestata dal Comune di Milano e da Regione Lombardia con nota del 15 aprile 2011, Fondazione Fiera, con deliberazione del Consiglio Generale del 15 aprile 2011, ha approvato la partecipazione alla società per azioni promossa da Regione Lombardia con il Comune di Milano, mediante conferimento delle aree necessarie alla realizzazione del sito Expo di proprietà di Fondazione medesima;

hh) Regione Lombardia, viste le determinazioni del Comitato e in attuazione dell'art. 7, comma 11, della L.R. del 5 agosto 2010 n. 13, con provvedimento di Giunta Regionale n. IX/1789 del 31.05.2011, ha deliberato la costituzione della Società AREXPO S.p.A. le cui principali finalità possono essere sintetizzate come segue:

- a. acquisizione delle aree del sito espositivo dai soggetti privati e pubblici anche a mezzo di atto di conferimento;
- b. messa a disposizione delle aree del sito in diritto di superficie alla Società EXPO 2015 S.p.A. per gli interventi di progettazione e realizzazione della manifestazione espositiva;
- c. monitoraggio, con la Società EXPO 2015 S.p.A., del processo di infrastrutturazione e trasformazione dell'area per assicurare il coordinamento e l'integrazione delle

- scelte progettuali con la riqualificazione dell'area medesima, anche nella fase post-Expo;
- d. coordinamento del processo di sviluppo del piano urbanistico dell'area, relativamente alla fase post-Expo, attraverso un Programma Integrato d'Intervento, secondo la disciplina della Variante urbanistica, e nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Accordo di Programma;
- e. riqualificazione del sito espositivo privilegiando progetti miranti a realizzare una più elevata qualità del contesto sociale, economico e territoriale;
- ii) Regione Lombardia, con atto del Notaio Dott. Giuseppe Calafiori del 1° giugno 2011, n. 65334 di repertorio e n. 17669 di raccolta, ha costituito la Società AREXPO S.p.A.;
- jj) in data 30 maggio 2011, con decreto del Provveditore Interregionale alle opere pubbliche Lombardia-Liguria, n. 6072 è stata indetta la Conferenza dei Servizi a norma del D.P.R. 383/1994 avente ad oggetto il *“il progetto definitivo dei lavori delle infrastrutture propedeutiche alla realizzazione ed allestimento del sito di impianto dell'Esposizione Universale del 2015. Intesa Stato-Regione, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e successive modifiche e integrazioni, per interventi di competenza dello Stato”*.;
- kk) la società Belgioiosa S.r.l, con contratto sottoscritto il 13 giugno 2011, ha concesso irrevocabilmente ad AREXPO S.p.A. il diritto d'opzione per l'acquisto delle aree ed immobili di cui Belgioiosa S.r.l. è proprietaria e che sono interessate dalla manifestazione espositiva;

- ll) in data 8 giugno 2011, la Società EXPO 2015 s.p.a. ha presentato richiesta di avvio della fase di consultazione VIA;
- mm) il Comitato per l'Accordo di Programma nella seduta dell'12 luglio 2011 ha valutato positivamente l'istanza di adesione all'Accordo di Programma presentata dalla Società AREXPO S.p.A. con lettera del 30 giugno 2011 acquisita agli atti della Segreteria Tecnica del 4 luglio 2011 e ha altresì validato l'ipotesi di Accordo di Programma predisposta dalla Segreteria Tecnica;
- nn) con deliberazione di Giunta Provinciale del 12 luglio 2011 è stata compiuta la valutazione di compatibilità della Variante urbanistica allegata all'Accordo di Programma rispetto alle previsioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- oo) il presente Accordo di Programma, consistente nel consenso unanime del Sindaco del Comune di Milano, del Presidente della Regione Lombardia, del Presidente della Provincia di Milano, del Sindaco del Comune di Rho, del Legale rappresentante della Società Poste Italiane S.p.A. e nell'adesione del Legale rappresentante della Società EXPO 2015 S.p.A. e del legale rappresentate della Società AREXPO S.p.A., comportando altresì variazione agli strumenti urbanistici generali dei Comuni di Milano e Rho, deve essere ratificato dal Consiglio Comunale di Milano e dal Consiglio Comunale di Rho entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione con effetto di variante dei predetti strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 34, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a pena di decadenza dell'Accordo stesso;
- pp) il presente Accordo di Programma sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Detta pubblicazione produrrà l'efficacia della Variante urbanistica agli strumenti urbanistici generali del Comune di Milano e del Comune di Rho;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI, COME INDIVIDUATE IN EPIGRAFE AL PRESENTE ATTO,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

PRIMA PARTE

ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Premesse e allegati

Le premesse e i documenti allegati, elencati in coda al testo del presente atto, costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Accordo di Programma e sono vincolanti in ogni loro parte per i Soggetti sottoscrittori ed aderenti.

Art. 2 – Ambito territoriale interessato dall'Accordo di Programma

2.1 Il presente Accordo di Programma interessa l'ambito territoriale individuato con contorno di colore rosso nella planimetria aerofotogrammetrica in scala 1:5000, allegata alla lettera A). L'ambito è localizzato in parte nel territorio comunale di Milano e, in parte, nel territorio comunale di Rho, e presenta una superficie complessiva di 1.114.190 mq., risultanti da rilevazione catastale, e

comprende le aree e i fabbricati contraddistinti dalle seguenti identificazioni catastali, come precisamente rappresentate nella planimetria catastale allegata alla lettera B):

- nel Comune di Milano:

FOGLIO 03

Mappali: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 20, 23, 56, 57P, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 80, 81, 82, 83, 104, 105;

FOGLIO 04

Mappali: 04, 05, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 62, 67, 88, 94, 96;

FOGLIO 05

Mappali: 06, 22, 44, 45, 46, 61, 64, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 90, 92, 93, 94, 96, 95, 97, 98, 99, 101, 414, 415, 416, 417, 419, 420, 422;

FOGLIO 06

Mappali: 07, 08, 09, 12, 13, , 11P, 16P, 19, 170, 218, 219;

FOGLIO 07

Mappali: 105, 191, 192;

FOGLIO 26

Mappali: 117, 118;

FOGLIO 27

Mappali: 04P, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 40, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 73, 74, 77, 79, 80, 86, 87, 97, 126P, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 174;

- nel Comune di Rho:

FOGLIO 36

Mappali: 45, 36, 78, 97, 137, 298, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 413,

414, 415, 416, 419, 421, 423, 424, 425, 427, 489, 490, 491, 546, 562, 563, 583, 584, 585, 591, 593, 594;

FOGLIO 37

Mappali: 159P, 167, 168, 243, 245, 246, 248, 250, 249, 263, 264, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 577, 578, 581, 587, 588, 589, 590.

Art. 3 – Oggetto e finalità dell'Accordo di Programma

3.1 In coerenza con gli obiettivi indicati nell'atto di promozione del Sindaco di Milano, il presente Accordo di Programma definisce gli impegni assunti dagli Enti pubblici sottoscrittori e dai Soggetti aderenti al fine di disciplinare l'attuazione del programma di opere e interventi rientranti nell'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e ss.mm.ii. riguardanti l'ambito territoriale descritto all'art. 2, che sono rivolte a consentire lo svolgimento dell'Esposizione Universale 2015. L'accordo definisce altresì, tra i medesimi soggetti di cui sopra, gli impegni atti a favorire, nel periodo successivo allo svolgimento dell'Esposizione Universale, la riqualificazione urbanistica delle aree interessate dall'evento espositivo, nonché il loro riutilizzo per l'insediamento di funzioni pubbliche e private, da definire nel rispetto delle strategie di sviluppo e di rigenerazione urbana delineate negli atti di programmazione territoriale sovracomunale e nei piani e programmi urbanistici dei Comuni di Milano e di Rho.

Art. 4 – Variante urbanistica

4.1 La ratifica del presente accordo di programma determina variazioni alla disciplina degli strumenti urbanistici comunali di Milano e di Rho. La documentazione di Variante urbanistica è allegata al presente Accordo alla lettera C).

4.2 La Variante urbanistica fornisce una disciplina idonea a consentire l'esecuzione delle opere di

preparazione e allestimento del sito espositivo e una disciplina volta a favorire, nel periodo successivo allo svolgimento della manifestazione internazionale, la riqualificazione urbanistica delle aree. L'intervento di riqualificazione urbanistica successivo allo svolgimento dell'Esposizione Universale verrà promosso, nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri di Variante, mediante un Programma Integrato d'Intervento unitario (o altro atto di programmazione negoziata equipollente) che definirà lo sviluppo delle aree in ottemperanza ai contenuti della Variante urbanistica.

4.3 All'interno dell'ambito di Variante si distinguono n. 4 (quattro) Unità d'Intervento che, nel presente articolo, e d'innanzi nel testo dell'Accordo di Programma, vengono identificate come segue:

- Unità 1, corrispondente alla parte dell'ambito compresa nel territorio comunale di Milano, destinata alla realizzazione di strutture e spazi a servizio dell'Esposizione Universale 2015;
- Unità 2, sita in Comune di Milano, destinata al Centro di Meccanizzazione Postale di Milano Roserio;
- Unità 3, corrispondente all'area di pertinenza di Cascina Triulza;
- Unità 4, corrispondente alla parte dell'ambito territoriale compresa nel territorio comunale di Rho, destinata alla realizzazione di strutture e spazi a servizio dell'Esposizione Universale 2015.

4.4 In considerazione della necessità di avviare con urgenza le procedure di evidenza pubblica per la realizzazione dei lavori relativi alle infrastrutture propedeutiche alla realizzazione ed allestimento del sito, su istanza della società EXPO 2015 e su richiesta del COSDE, il

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lombardia-Liguria in data 1° giugno 2011 ha convocato Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 383 del 18 aprile 1994, al fine di approvare il progetto definitivo delle opere sopra indicate, che costituisce localizzazione e dichiarazione di pubblica utilità delle opere stesse nonché apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate.

La disciplina urbanistica definita dalla presente variante per la fase post-Expo si applica anche alle aree, incluse nel perimetro dell'Accordo di Programma, interessate dalle opere approvate con la Conferenza di Servizi suddetta, in ragione della funzionalità di dette opere alla urbanizzazione dell'area successivamente all'evento espositivo.

Art. 5 – Articolazione degli interventi nelle fasi “Expo” e “post-Expo”

5.1 Salvo quanto verrà più dettagliatamente indicato nel prosieguo del presente Accordo di Programma, gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia dell'ambito territoriale di cui all'art. 2 saranno eseguiti in due fasi temporalmente distinte, ma coordinate tra loro, la prima funzionalmente rivolta alla predisposizione, all'infrastrutturazione e all'allestimento del sito espositivo, ivi compresa la preliminare risoluzione delle interferenze prevista all'art. 9 (tale fase viene d'innanzi denominata “*fase Expo*”), la seconda funzionalmente rivolta alla riqualificazione al termine dell'Esposizione Universale dell'ambito mediante un intervento di trasformazione urbanistica da compiere secondo i criteri e le modalità indicate all'art. 12 (tale fase viene d'innanzi denominata: “*fase post-Expo*”). Le opere da realizzarsi nella fase Expo sono sia di natura provvisoria, destinate quindi ad essere rimosse alla conclusione dell'evento espositivo, sia di natura permanente.

5.2 In particolare, gli interventi di trasformazione del sito, sopra indicati, vengono meglio specificati nel seguito del presente Accordo, nei documenti allegati e nei provvedimenti attuativi e conseguenti all'Accordo stesso.

Art. 6– Compatibilità ambientale degli interventi

6.1 La compatibilità ambientale è stata verificata con il relativo procedimento di valutazione ambientale strategica le cui conclusioni sono riportate nel parere motivato dell'Autorità competente, allegato al presente accordo alla lettera D). Le prescrizioni e le indicazioni del suddetto parere sono recepite dal presente Accordo.

Art. 7 – Piano di caratterizzazione

7.1 Con Decreto Regionale n. 4811 del 26.05.2011 è stato approvato il Piano di Caratterizzazione.

7.2 In relazione al Piano di Indagine preliminare già effettuato, al Piano di Caratterizzazione in corso di attuazione ed ai conseguenti eventuali interventi di bonifica che si rendessero necessari, il Collegio di Vigilanza assumerà le determinazioni del caso in merito agli oneri connessi .

SECONDA PARTE

FASE EXPO

Art. 8 – Realizzazione delle opere di preparazione e allestimento del sito

8.1 La Società EXPO 2015 S.p.A., a norma dell'art. 4 del D.P.C.M. 22 ottobre 2008 e s.m.i., ed in ragione del proprio oggetto sociale definito dall'art. 3 dello Statuto, ha il compito di realizzare o far realizzare, mediante assegnazione di finanziamenti pubblici, le opere essenziali di preparazione e

costruzione del sito espositivo, quelle riguardanti la ricettività e quelle di natura tecnologica dell'Esposizione Universale 2015 previste nell'All. 1 al predetto D.P.C.M., nonché alle successive modifiche e integrazioni di cui al predetto Decreto, ad esclusione delle opere di competenza del Tavolo Lombardia.

Tali opere, graficamente individuate nella planimetria allegata alla lettera E) al presente atto, consistono nella realizzazione di opere permanenti e opere temporanee/removibili.

8.2 Quale soggetto attuatore della fase Expo, la Società EXPO 2015 S.p.A. realizzerà tale programma edificatorio mediante approvazione di progetti di opera pubblica e affidamento dei lavori con procedure ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

8.3 Le suddette opere insistono su aree che la Società AREXPO S.p.A. metterà a disposizione della Società EXPO 2015 S.p.A., mediante costituzione di diritto di superficie. Nelle more della formalizzazione del diritto di superficie, AREXPO S.p.A. procederà a consegnare le aree ad EXPO 2015 S.p.A. a mezzo di atti idonei a consentire comunque la disponibilità delle aree.

Art. 9 – Interferenze e risoluzione delle sovrapposizioni tra Accordo di Programma per lo sviluppo del sistema fieristico lombardo ed il presente Accordo di Programma

9.1 La planimetria allegata alla lettera F) individua elementi naturali, infrastrutture ed impianti presenti nell'ambito territoriale dell'Accordo di Programma che interferiscono con la realizzazione delle opere essenziali dell'Esposizione Universale 2015 e che, quindi, dovranno essere rimossi a cura della Società EXPO 2015 S.p.A. secondo quanto stabilito nel seguito del presente articolo.

I fattori di interferenza sono sinteticamente costituiti da:

- a)corsi d'acqua;

- b) viabilità esistente;
- c) sottostazione elettrica a servizio del Polo esterno della Fiera e opere connesse (elettrodotti);
- d) parcheggi “di prossimità” a servizio del Polo esterno della Fiera.

Sulle aree insistono, inoltre, previsioni riguardanti la realizzazione di un parcheggio (pubblico) di interscambio e di parcheggi “remoti” al servizio del Polo esterno della Fiera.

9.2 Le opere e le strutture di cui alle precedenti lettere c) e d) nonché le previsioni di cui all’ultimo capoverso del precedente comma 9.1 ricadono altresì nell’ambito dell’Accordo di Programma Fiera. Regione Lombardia, Ente promotore del predetto Accordo di Programma, ha promosso la procedura di approvazione dell’Atto Integrativo del medesimo Accordo con D.G.R. n. IX/1468 del 30 marzo 2011, al fine di definire e coerenzare le previsioni contenute nei due strumenti di programmazione negoziata sopra citati.

Relativamente alle opere di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma 9.1, la Società EXPO 2015 S.p.A. si assume l’onere economico derivante dalla risoluzione delle interferenze oltre i costi aggiuntivi per la ricollocazione del parcheggio pubblico di interscambio.

Relativamente alle opere di cui alle lettere c) e d) e parcheggi remoti di cui al precedente comma 9.1 la Società EXPO 2015 S.p.A. si assumerà ogni onere economico derivante dalla rimozione e dalla ricollocazione delle stesse – nella fase provvisoria – secondo termini, condizioni e modalità che saranno definite tra la Società EXPO 2015 S.p.A. e le parti interessate nell’ambito dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma Fiera.

Art. 10 – Centro di Meccanizzazione Postale di Milano Roserio (Poste Italiane S.p.A.)

10.1 Per consentire l'esecuzione delle opere essenziali dell'Esposizione Universale, che impone la rimodulazione dell'area pertinenziale del Centro di Meccanizzazione Postale di Milano Roserio come da rappresentazione di cui alla planimetria allegata alla lettera G), Poste Italiane S.p.A. si impegna a cedere ad AREXPO S.p.A., a titolo di permuta alla pari e in conformità a quanto previsto dal successivo punto 10.2 e 10.4, la proprietà dell'area identificata nel Catasto Terreni del Comune di Milano al Foglio 03, Mappale 68, 69; Foglio 04, Mappale 05P, rappresentata in tinta arancio e identificata con le lettere C e D nella planimetria allegata alla lettera G), entro il 31 luglio 2012, senza i diritti edificatori riconosciuti all'area in questione dalla variante urbanistica correlata al presente Accordo di Programma. Nelle more del perfezionamento della permuta, Poste Italiane S.p.A. si impegna a consegnare le aree ad EXPO 2015 S.p.A. a mezzo di atti idonei a consentire comunque la disponibilità ad uso anticipato delle aree.

10.2 A fronte dell'impegno a cedere, di cui al precedente comma, AREXPO S.p.A. si impegna sin d'ora a cedere in proprietà a Poste Italiane S.p.A., a titolo di contestuale permuta alla pari, l'area identificata nel Catasto Terreni del Comune di Milano al Foglio 04, Mappale 62P, rappresentata in tinta rosa e identificata con la lettera E nella planimetria allegata alla lettera G, senza i diritti edificatori riconosciuti all'area in questione dalla Variante urbanistica correlata al presente Accordo di Programma.

10.3 Tale permuta potrà avvenire solo a seguito dell'acquisizione dell'area di cui al precedente comma .2 in capo ad AREXPO S.p.A.

10.4 I rapporti di natura patrimoniale relativi a tale permuta e le modalità di cessione saranno

disciplinati con contratto di permuta immobiliare tra AREXPO S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. nonché con Memorandum of Understanding (in seguito, “MoU”) tra Poste Italiane S.p.A. ed EXPO 2015 S.p.A. L’efficacia di quanto previsto col presente articolo è subordinata alla sottoscrizione del predetto MoU.

10.5 La congruità della predetta permuta, raggiunta quale intesa tra le parti, sarà assoggettata a valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio.

10.6 I diritti edificatori di cui al precedente comma 10.1, saranno realizzati – in aggiunta alle volumetrie esistenti – nell’ambito rappresentato dall’Unità 2, ivi compresa la Sub Unità 2a, con la medesima destinazione dell’Unità 2.

Art. 11 – Rapporti tra la Società EXPO 2015 S.p.A. e la Società AREXPO S.p.A.

11.1 Considerata la consequenzialità tra le fasi Expo e post-Expo e la loro correlazione logica e funzionale, derivante dal fatto che la seconda fase dovrà saper raccogliere e valorizzare nel periodo post evento l’eredità dell’Esposizione Universale 2015 in termini di opere, fabbricati ed impianti che saranno realizzati in sito, è necessario che venga garantito uno stretto coordinamento tra le attività della Società EXPO 2015 S.p.A. e della Società AREXPO S.p.A., che prevede in particolare:

- il monitoraggio del processo di infrastrutturazione e trasformazione dell’area per assicurare il coordinamento e l’integrazione delle scelte progettuali con la riqualificazione dell’area medesima, anche nella fase post-Expo;
- il coordinamento del processo di sviluppo dell’area, relativamente alla fase post-Expo,

secondo la disciplina della Variante urbanistica, attraverso un Programma Integrato d'Intervento unitario.

11.2 I rapporti tra le due Società saranno disciplinati da specifici atti, incluso il contratto di costituzione del diritto di superficie; detti atti saranno sottoposti alla preventiva valutazione del Collegio di Vigilanza, secondo le modalità di cui all'art. 14 e, ove necessario, approvati a mezzo di atti integrativi all'accordo di programma.

11.3 Al fine di garantire il raccordo tra la Società EXPO 2015 S.p.A. e la Società AREXPO S.p.A. è costituito un Tavolo di monitoraggio con referenti di entrambe le società.

TERZA PARTE

FASE POST- EXPO

Art. 12 – Realizzazione degli interventi di trasformazione e riqualificazione urbanistica della fase post-Expo

12.1 La trasformazione urbanistico-edilizia nel periodo post-Expo del sito espositivo sarà disciplinata mediante un Programma Integrato d'Intervento unitario, o altro atto equipollente di programmazione negoziata (in seguito "P.I.I."). Tale P.I.I. sarà presentato – ai sensi e per gli effetti degli artt. 87 e ss. della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. – alle Amministrazioni comunali di Milano e Rho successivamente all'approvazione dell'Accordo di Programma. Lo stesso P.I.I. sarà esteso alle Unità d'Intervento 1, 3 e 4, dovrà essere redatto nel rispetto delle previsioni e prescrizioni contenute nell'allegata Variante urbanistica e dovrà tenere conto delle indicazioni di cui alla planimetria

allegata alla lettera H) (“Viabilità e aree ferroviarie esistenti non computabili ai fini dell’attribuzione dell’indice UT”).

12.2 La proposta di P.I.I. sarà altresì previamente trasmessa al Collegio di Vigilanza per l’esercizio delle funzioni attribuite al medesimo Collegio in ordine alla corretta esecuzione dell’Accordo di Programma.

12.3 Il P.I.I. sarà redatto in conformità alla legislazione urbanistica in allora vigente e, per quanto applicabili e compatibili, alle disposizioni previste nei piani urbanistici generali vigenti dei rispettivi Comuni, in relazione a strumenti attuativi analoghi. Il P.I.I. dovrà prevedere la realizzazione di un complesso residenziale di circa 30.000 mq s.l.p. riservato alle tipologie in locazione, da destinare permanentemente a servizi abitativi a carattere generale (housing sociale) secondo la disciplina comunale vigente, in regime giuridico tale da consentirne l’esclusione dall’applicazione dell’indice territoriale e con soddisfacimento dell’eventuale dotazione di aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale nell’ambito del P.I.I.

QUARTA PARTE

IMPEGNI IN CAPO AGLI ENTI SOTTOSCRITTORI E AI SOGGETTI ADERENTI

Art. 13 – Impegni degli Enti sottoscrittori e dei soggetti aderenti

13.1 Gli Enti sottoscrittori e i Soggetti aderenti al presente Accordo di Programma potranno in essere i comportamenti necessari alla rapida esecuzione dell’accordo stesso, nel rispetto delle

procedure e delle proprie reciproche responsabilità, obblighi o impegni assunti con gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. n. 2/2003 e dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000.

13.2 Gli Enti sottoscrittori si impegnano, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste dalla legge, a porre in essere le procedure amministrative di rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta ed ogni altro atto o titolo abilitativo in genere utile o necessario per il sollecito avvio e compimento dell'oggetto dell'Accordo di Programma e di ogni suo specifico elemento, nonché per il compimento delle procedure occorrenti al finanziamento degli interventi contemplati nell'accordo stesso, secondo i principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

13.3 Fermo restando quanto disposto ai precedenti capoversi, gli Enti sottoscrittori e i Soggetti aderenti all'Accordo di Programma assumono gli obblighi specifici ad essi ascritti nel seguito del presente articolo:

A) Comune di Milano si impegna a:

1. approvare tempestivamente il P.I.I.;
2. attivare tutte le idonee procedure amministrative, rilasciare tempestivamente autorizzazioni e pareri e assumere ogni altro atto necessario per consentire la localizzazione delle opere di cui al precedente articolo 9, in ragione della loro particolare urgenza;
3. conferire ad AREXPO S.p.A. le aree identificate in colore verde nella planimetria allegata sub B) (Foglio 3, mapp. 23, 56P, 60, 64, 65, 67, 71; Foglio 4, mapp. 10, 20, 22, 24, 26, 27, 28; Foglio 5, mapp. 22, 61, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 99, 101; Foglio

6, mapp. 19 e 219; Foglio 7, mapp. 191, 192; Foglio 27, mapp. 62, 63, 64, 131, 143, 144, 146, 147, 149, 156, 158, 160, 162, 163, 165, 167, 169; reliquati strade; reliquati acque).

B) Regione Lombardia si impegna a:

1. coordinare nell'ambito della procedura per la definizione dell'atto integrativo all'Accordo di Programma Fiera le attività per la risoluzione delle interferenze di cui al precedente art. 9 anche al fine di rendere compatibili e coerenti le previsioni del suddetto accordo con il presente atto;
2. svolgere la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale unitaria per i progetti ricadenti nel perimetro del presente Accordo di Programma che verranno realizzati per lo svolgimento dell'evento EXPO - ad eccezione dei progetti per le infrastrutture e per le opere preparatorie al sito già sottoposti a procedure di valutazione ambientale -, preceduta da una fase di consultazione di cui all'art. 5, comma 1, L.R. n. 5/2010, per la definizione dei contenuti dello Studio d'Impatto Ambientale;

C) Comune di Rho si impegna a:

1. approvare tempestivamente il P.I.I.;
2. attivare tutte le idonee procedure amministrative, rilasciare tempestivamente autorizzazioni e pareri e assumere ogni altro atto necessario per consentire la localizzazione delle opere di cui al precedente articolo 9, in ragione della loro particolare urgenza;

3. mettere a disposizione, con modalità e titolo da definirsi, l'area che sarà individuata nell'ambito dell'atto integrativo all'Accordo di Programma Fiera citato nelle premesse, di dimensione pari a circa 20.000 mq, nel territorio rhodense, per la futura localizzazione del parcheggio di interscambio che attualmente è previsto sull'area identificata colore lilla e con lettera E nella planimetria allegata sub F) (Foglio 36, mapp. 583, 584, 585 e Foglio 37, mapp. 243, 245, 246, 248) fatte salve le determinazioni che saranno assunte nel predetto Atto integrativo;
4. conferire e/o cedere alla Società AREXPO S.p.A., al prezzo di 164.90 euro/mq. da assoggettarsi a perizia di congruità per entrambe le parti a cura dell'Agenzia del Territorio, le aree identificate in colore verde nella planimetria allegata sub B) (Foglio 36, mapp. 583, 584, 585, 587, 590 e Foglio 37, mapp 243, 245, 246, 248, 249, 250), ove sono attualmente localizzati il parcheggio di interscambio e le opere stradali previste dal Progetto EXPO;

D) Provincia di Milano si impegna a:

1. mettere a disposizione della Società EXPO S.p.A. e/o conferire/cedere alla società AREXPO S.p.A. le aree di proprietà incluse all'interno del perimetro dell'Accordo di Programma;

E) Poste Italiane S.p.A. si impegna a:

1. cedere ad AREXPO S.p.A., l'area rappresentata in tinta arancio e identificata con le

lettere C) e D) nella planimetria allegata alla lettera G), nei termini e alle condizioni di cui al precedente art. 10.1;

F) Società EXPO 2015 S.p.A. si impegna a:

1. rimuovere le interferenze presenti sul sito incompatibili con l'allestimento dell'evento;
2. allestire il sito mediante realizzazione di tutte le opere essenziali indicate nell'Allegato 1 al D.P.C.M. 22 ottobre 2008 e successive modifiche ad esclusione delle opere di competenza del Tavolo Lombardia;
3. ove non diversamente disposto da successivi atti da assumere con la Società AREXPO S.p.A., la Società EXPO 2015 S.p.A. provvederà alla rimozione delle opere provvisorie dell'Esposizione Universale entro 18 mesi decorrenti dalla data di conclusione dell'evento, fatto salvo diverso termine stabilito dalle parti previa validazione del Collegio di Vigilanza e, entro il medesimo termine, provvederà inoltre a rimuovere e smaltire le relative macerie e materiali da costruzione per riconsegnare alla Società AREXPO S.p.A. le aree nelle condizioni pattuite per la re-immissione nel possesso;
4. eseguire le opere e gli interventi di compensazione ambientale secondo le indicazioni emerse in sede di procedura V.A.S.;
5. coordinare la redazione degli elaborati necessari allo svolgimento della procedura di V.I.A. *unitaria* ed alla presentazione della relativa istanza per i progetti ricadenti

nel perimetro del presente Accordo di Programma che verranno realizzati per lo svolgimento dell'evento Expo, ad eccezione dei progetti per le infrastrutture e per le opere preparatorie al sito già sottoposti a procedure di valutazione ambientale;

6. riferire al Collegio di Vigilanza, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione delle opere essenziali dell'Esposizione Universale 2015;

G) Società AREXPO S.p.A. si impegna a:

1. acquisire dall'attuale proprietario e a cedere alla Società Poste Italiane S.p.A. l'area di cui al precedente art. 10.2 priva dei diritti edificatori, secondo quanto previsto al precedente art. 10.3;
2. acquisire e mettere a disposizione della Società EXPO 2015 S.p.A. le aree necessarie per la progettazione e realizzazione degli interventi in vista della manifestazione espositiva attraverso la costituzione di un diritto di superficie di durata fino alla decorrenza del diciottesimo mese successivo alla data di chiusura dell'evento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11.2 del presente accordo;
3. compartecipare ai costi per la realizzazione delle opere Expo e per l'infrastrutturazione del sito Expo attraverso forme di contribuzione a favore della Società EXPO 2015 S.p.A. da determinare in base ad accordi tra le parti sottoposti a preventiva valutazione del Collegio di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 11.2 del presente accordo;
4. riqualificare il sito espositivo privilegiando progetti miranti a realizzare una più elevata qualità del contesto sociale, economico e territoriale;

5. garantire il pagamento del corrispettivo delle aree cedute dal Comune di Rho, di cui all'art. 13.3, lettera c, punto 4, in quattro rate annuali di pari importo con decorrenza 2011.

13.4 Gli Enti suddetti si impegnano altresì, per quanto di competenza, a:

- rispettare gli obiettivi e i tempi di massima dichiarati nella sequenza logico-temporale delle attività;
- attivare ed utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo e nel D.P.C.M. 22 ottobre 2008 e s.m.i. per la realizzazione degli interventi;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale per la realizzazione degli interventi, impegnandosi alla sollecita attuazione dei provvedimenti.

QUINTA PARTE

VIGILANZA E MODIFICHE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, RESPONSABILITÀ E CONTROVERSIE CONNESSE ALLA SUA

ATTUAZIONE

Art. 14 – Composizione e attribuzioni del Collegio di Vigilanza

14.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 6 della L.R. n. 2/2003, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito dal Sindaco del Comune di Milano, che lo presiede, dal Presidente della Regione Lombardia, dal Presidente della Provincia di Milano, dal Sindaco del Comune di Rho, dal rappresentante legale di Poste Italiane S.p.A, dal rappresentante legale di

Società EXPO 2015 S.p.A. e dal rappresentante legale della Società AREXPO S.p.A, o da loro delegati.

Il rappresentante legale di Poste Italiane S.p.A., o suo delegato partecipa alle riunioni del Collegio di Vigilanza con diritto di voto limitatamente ai temi che riguardano direttamente la predetta società.

14.2 Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le competenze di seguito elencate:

- vigilare – anche attraverso verifiche periodiche – sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma;
- individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nel corso dell’attuazione dell’Accordo di Programma, proponendo ai soggetti sottoscrittori ed aderenti allo stesso accordo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione degli Enti Sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, anche riuniti in conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, per l’acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta relativi a questioni, procedimenti o atti inerenti all’esecuzione dell’Accordo di Programma;
- dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione dell’Accordo di Programma;
- disporre eventuali proroghe dei termini di adempimento previsti nel presente Accordo di Programma;
- approvare eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo di

Programma;

- esercitare le funzioni di cui all'art. 6, comma 9 della L.R. n. 2/2003 e prendere atto dell'eventuale sussistenza dei presupposti per cui risulti necessario provvedere ad una nuova approvazione di varianti all'Accordo;
- valutare ed eventualmente dichiarare la decadenza del presente Accordo di Programma per il sopravvenire di manifeste cause di impossibilità dell'oggetto;
- disporre, in via esclusiva e in deroga al regime ordinario, gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento, attuandoli anche mediante commissario *ad acta*;
- applicare le sanzioni di cui al successivo art. 15.

14.3 Per la validità delle riunioni del Collegio di Vigilanza è richiesta la presenza almeno della metà dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto sui singoli temi trattati. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Le decisioni che autorizzino modifiche e/o integrazioni di cui al successivo art. 16 o che dichiarino la decadenza del presente accordo sono adottate con voto unanime dei componenti del Collegio.

14.4 La segreteria tecnica dell'Accordo di Programma, composta da rappresentanti del Comune di Milano, della Regione Lombardia, della Provincia di Milano, del Comune di Rho, di Poste Italiane S.p.A., della Società EXPO 2015 S.p.A. e della Società AREXPO S.p.A., continuerà la sua attività successivamente alla sottoscrizione del presente accordo di programma anche al fine di assicurare il supporto tecnico all'attività del Collegio di Vigilanza.

Art. 15 – Sanzioni

15.1 Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontri che gli Enti sottoscrittori o aderenti dell'Accordo di Programma non adempiano per fatto proprio e nei tempi previsti agli obblighi assunti, provvede a:

- contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo, di cui al precedente art. 14.2.

15.2 Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti ai quali compete comunque l'immediata ripetizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato.

Art. 16 – Aggiornamenti, modificazioni e integrazioni all'accordo di programma

16.1 La competenza ad approvare modifiche al presente Accordo di Programma spetta, salvo quanto previsto dai successivi commi, al Collegio di Vigilanza, che la esercita, previa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica, verificando la compatibilità della modifica stessa con gli obiettivi primari dell'Accordo medesimo e tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla sottoscrizione, di richieste motivate e/o di eventuali oggettive necessità progettuali evidenziate in sede di approfondimento delle previsioni di cui al presente atto e di qualunque altra circostanza che possa giustificare, in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti, la modifica proposta.

16.2 Fuori dal caso di cui sopra, qualora le modifiche incidano sugli obiettivi o aspetti primari del presente Accordo, il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione,

l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione dell'Accordo di Programma.

Agli effetti di quanto sopra, costituiscono aspetti primari:

- l'individuazione dell'ambito territoriale dell'Accordo di Programma;
- la disciplina di variante di cui al precedente art. 4;
- gli impegni di natura economica e immobiliare assunti dai soggetti sottoscrittori e aderenti di cui al precedente art. 13.

SESTA PARTE

EFFETTI, DURATA ED ALLEGATI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 17 – Sottoscrizioni, effetti e durata

17.1 Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti del Comune di Milano, della Regione Lombardia, della Provincia di Milano, del Comune di Rho e del legale rappresentante di Poste Italiane S.p.A, nonché, per adesione, del legale rappresentante della Società EXPO 2015 S.p.A. e della Società AREXPO S.p.A., sarà approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia, previa ratifica, da parte del Consiglio Comunale di Milano e del Consiglio Comunale di Rho, dell'adesione – rispettivamente – del Sindaco del Comune di Milano e del Sindaco del Comune di Rho all'Accordo stesso, con gli effetti previsti dal medesimo art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000.

17.2 L'approvazione del presente Accordo di Programma determina, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere pubbliche previste dall'Accordo di Programma.

17.3 Il presente Accordo di Programma determina ai sensi di legge, per le aree comprese nel perimetro del medesimo Accordo e individuate nella planimetria allegata alla lettera A) la variazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Milano e del Piano Regolatore Generale del Comune di Rho, come precisato nella relazione e negli elaborati di variante allegati al presente Accordo.

17.4 Le attività disciplinate dal presente Accordo di Programma sono vincolanti per gli Enti sottoscrittori.

17.5 Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo di Programma, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione dello stesso Accordo.

17.6 La validità del presente Accordo di Programma permane fino alla completa attuazione dell'intervento complessivo descritto nel precedente art. 5.

Documenti allegati

ALLEGATO A - Ambito territoriale oggetto dell'Accordo di Programma

ALLEGATO B - Planimetria catastale

ALLEGATO C - Variante urbanistica:

Per il Comune di Rho e per il Comune di Milano:

- all-C01 – Tavola “Quadro di unione degli ambiti di Variante ricadenti sulle aree comprese nel Comune di Milano e nel Comune di Rho”
- all-C02 – Tavola “Expo 2015 – Assetto Progettuale di massima”

- all-C03 – Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica ai sensi della LR 12/05 e DGR 8/7374 del 28/5/2008
- all-C04 – Relazione Illustrativa
- all-C05 – Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.)

Per il Comune di Milano:

- all-C06 – Stralcio PRG vigente – Variante – Rilievo aerofotogrammetrico (tavola n. 01)
- all-C07 – Vincoli territoriali (tavola n. 02)

Per il Comune di Rho:

- all-C08 – Azzonamento vigente con individuazione ambiti oggetto di variante
- all-C09 – Azzonamento di variante
- all-C10 – Cartografia del consumo del suolo
- all-C11 – Cartografia dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente
- all-C12 – Variante alle norme tecniche di attuazione al PRG vigente
- all-C13 – Cartografia di confronto degli ambiti agricoli adottati rispetto alle zone territoriali omogenee “E” di cui al DM 1444/68, comunque denominate, individuate dal PRG/PGT vigente
- all-C14 - Controdeduzioni alle osservazioni pervenute Comune di Milano – Comune di Rho

ALLEGATO D - Parere motivato VAS:

- all-D01 – Parere motivato Autorità Competente

- all-D02 – Osservazioni pervenute
- all-D03 – Verbale 1° conferenza di valutazione del 2 marzo 2010
- all-D04 – Verbale conferenza di valutazione finale del 26 novembre 2010
- all-D05 – Risposta alle osservazioni pervenute al procedimento di VAS

ALLEGATO E - Indicazione delle opere essenziali per la preparazione del sito

ALLEGATO F - Interferenze area EXPO

ALLEGATO G - Individuazione aree di cessione e permuta C.M.P. Roserio

ALLEGATO H - Viabilità e aree ferroviarie esistenti non computabili ai fini dell'attribuzione dell'indice UT

ALLEGATO I - Documento di compatibilità ai sensi del DM 9 maggio 2001, n. 151

- all-I01 – Documento di compatibilità ai sensi del DM 9 maggio 2001, n. 151 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante” e in accordo alla deliberazione di Giunta regionale Lombardia 10 dicembre 2004, n. 7/19794 “Linee guida per la predisposizione dell'Elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR) nei Comuni con stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti”
- all-I02 – Allegati al Documento di compatibilità
- all-I03 – Tavola 1 “Planimetria di inquadramento delle società a rischio di incidente rilevante ubicate in prossimità dell'area destinata ad ospitare l'Expo 2015”
- all-I04 – Tavola 2 “Identificazione degli scenari incidentali di riferimento della società Ecoltecnica Italiana S.p.A. e degli elementi

vulnerabili del territorio”

- all-I05 – Tavola 3 “Verifica della compatibilità territoriale”
- all-I06 – Tavola 4 “Categorizzazione Area Expo 2015”

ALLEGATO L - Rapporto ambientale e sintesi non tecnica VAS:

- all-L01 – Sintesi non tecnica
- all-L02 – Rapporto Ambientale
- all-L03 – Elaborati grafici da tav. 1 a tav. 14

ALLEGATO M - Dichiarazione di sintesi VAS

Milano, 14 luglio 2011

Per il Comune di Milano

Il Sindaco

Giuliano Pisapia

Per la Regione Lombardia

Il Presidente

Roberto Formigoni

Per la Provincia di Milano

Il Presidente

Guido Podestà

Per il Comune di Rho

Il Sindaco

Pietro Romano

Per Poste Italiane S.p.A.

Il Delegato

Roberto Belli

Per adesione

La Società Expo 2015 S.p.A.

Il Presidente

Diana Bracco

Per adesione

La Società Arexpo S.p.A.

L'Amministratore Unico

Antonello Turturiello

NOTA

Gli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, sono consultabili presso:

- **Comune di Milano, Direzione Centrale Sviluppo del Territorio – Settore Progetti Strategici;**
- **Regione Lombardia, Presidenza – Direzione Centrale Programmazione Integrata – U. O. Programmazione**

